

RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE 1

BACINO BIBLIOGRAFICO DELLA SACCISICA E DEL CONSELVANO

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CODEVIGO

Deliberazione del C.C. n. 60 del 19/12/2006

TITOLO I FINALITA' E COMPITI

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Codevigo, richiamato il documento "*Linee di politica bibliotecaria delle Autonomie*", approvato nel 2004 da Regioni, ANCI e UPI, riconosce il diritto primario di tutti i cittadini a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, di un servizio di informazione e documentazione efficiente.
2. Il Comune, con l'istituzione sul territorio di una Biblioteca civica, ha inteso creare le condizioni per il libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione, che costituiscono le basi per l'esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza, come auspicato dal Manifesto Unesco sulla biblioteca pubblica (1994) e dalle Linee Guida IFLA/UNESCO (2001).
3. Il Comune pertanto assegna alla propria Biblioteca, intesa come servizio pubblico locale, la funzione di dare attuazione al diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla conoscenza, con particolare attenzione alle persone svantaggiate, in favore delle quali la Biblioteca deve attuare misure che rimuovano gli ostacoli di ordine fisico e culturale che possono impedire l'esercizio di tale diritto.

Art. 2 - Compiti

1. In particolare la Biblioteca pubblica è incaricata ad assolvere i seguenti compiti:
 - a) Assicurare l'accesso all'informazione e alla documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favorendo l'alfabetizzazione informatica;
 - b) Diffondere il libro e la lettura e promuovere la cultura e la conoscenza;
 - c) Porre particolare attenzione alla promozione della lettura e del libro nei confronti di bambini e ragazzi per facilitarne lo sviluppo di persone attive e consapevoli;
 - d) Promuovere l'autoformazione e sostenere le attività per l'educazione permanente, anche in collaborazione con il sistema scolastico;
 - e) Sviluppare la cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle conoscenze, alle idee e alle opinioni;
 - f) Rafforzare l'identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale;
 - g) Garantire l'inclusione sociale, attraverso l'uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione;
 - h) Porre attenzione all'integrazione delle categorie svantaggiate, attraverso l'eliminazione degli ostacoli di ogni genere alla fruizione dei diversi servizi;
 - i) Conservare e valorizzare il patrimonio librario e documentario locale e la cultura della tradizione orale.

TITOLO II RISORSE E GESTIONE

Art. 3 - Risorse

1. Il Comune assegna ai servizi bibliotecari comunali risorse umane, finanziarie e logistiche congruenti per l'efficace realizzazione dei compiti assegnati alla Biblioteca, di cui all'art. 2 del presente Regolamento e dei compiti svolti in forma coordinata e integrata tramite il bacino bibliografico territoriale, di cui all'art 5 del presente Regolamento.

Art. 4 - Gestione

1. La Biblioteca, quale servizio pubblico locale, è attualmente gestita con la forma "in economia", così come previsto dall'art. 113 lettera a) del T.U. delle Autonomie locali, di cui al Decreto Legislativo 18.09.2000 n. 267 e successive modificazioni, perché allo stato attuale tale modalità di gestione è ritenuta la più conveniente per la gestione del servizio di biblioteca e consente un uso più efficiente ed efficace delle risorse disponibili.

2. Il Comune si riserva la possibilità di gestire il servizio a mezzo "istituzione", qualora risulti più conveniente dal punto di vista gestionale ai sensi dell'art. 113 lettera d) del T.U. delle Autonomie locali, di cui al Decreto Legislativo 18.09.2000 n. 267 e successive modificazioni.

Art. 5 - Responsabilità della gestione

1. La responsabilità della gestione della Biblioteca come servizio pubblico locale è attribuita al Dirigente o facente funzioni indicato dall'Amministrazione comunale, mentre al Direttore responsabile del servizio di biblioteca o facente funzioni, le cui modalità e requisiti di assunzione sono stabiliti dai regolamenti del Comune nel rispetto della normativa regionale, è affidata la gestione biblioteconomica e organizzativa, delle quali è tenuto comunque a rispondere al Dirigente o facente funzioni.

2. Gli obiettivi e gli standard di prestazione dei servizi bibliotecari sono stabiliti nella "**Carta dei servizi**" approvata dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle indicazioni biblioteconomiche elaborate in ambito locale, regionale e nazionale.

Art. 6 - Bacino bibliografico territoriale

1. Per ampliare e potenziare i servizi informativi e documentativi della propria Biblioteca, il Comune di Codevigo aderisce e partecipa alle attività del Bacino bibliografico territoriale.

2. Il bacino bibliografico territoriale ha come finalità il coordinamento dei servizi bibliotecari degli enti associati e il compito della predisposizione e gestione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di "rete territoriale", il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia.

3. La Biblioteca, in forma coordinata e integrata con le altre biblioteche aderenti al Bacino bibliografico territoriale, partecipa inoltre al servizio di prestito provinciale, regionale e nazionale.

4. La Biblioteca collabora e si coordina inoltre con le altre istituzioni sociali, culturali e di formazione del territorio comunale, per concorrere, insieme a loro, al raggiungimento dei fini sopra citati.

TITOLO III PATRIMONIO E SERVIZI

Art. 7 - Patrimonio

1. Il patrimonio culturale della Biblioteca è costituito dai libri e dalle raccolte documentarie, su qualsiasi supporto si presentino, posseduti alla data di approvazione di questo Regolamento e da tutto quello che successivamente sarà acquisito per acquisto, dono e scambio.
2. Il patrimonio documentario della Biblioteca, regolarmente inventariato, è affidato al Direttore responsabile del servizio di biblioteca o facente funzioni, ai fini della sua tutela e valorizzazione, con l'obbligo di dare avviso all'Amministrazione comunale in caso di avvenuti danneggiamenti, sottrazioni o dispersioni.
3. Il materiale documentario non avente carattere di rarità o di pregio e che non assolve più alla funzione informativa, è segnalato dal Direttore responsabile del servizio di biblioteca o facente funzioni in apposita lista, al fine della sua eliminazione dall'inventario dei beni patrimoniali dell'ente, il tutto nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".
4. La Biblioteca, per quanto riguarda le modalità di trattamento del patrimonio documentario, sia ai fini della sua tutela che della sua valorizzazione, è tenuta a seguire le indicazioni biblioteconomiche formulate in forma concordata dalle biblioteche aderenti al Bacino bibliografico territoriale, il tutto nel rispetto sia dei criteri professionali che delle norme vigenti in materia di biblioteche.

Art. 8 - Servizi

1. L'accesso alla Biblioteca è libero e gratuito per tutti.
2. I servizi della biblioteca sono fruibili da parte degli utenti in forme e modalità diverse:
 - servizi ad accesso diretto e gratuito;
 - servizi ad accesso gratuito previa acquisizione di tessera personale di iscrizione;
 - servizi ad accesso diretto, ma con pagamento di tariffa;
 - servizi ad accesso con pagamento di tariffa, previa acquisizione di tessera personale di iscrizione.
3. Le forme di accesso, nonché le modalità, i tempi e gli eventuali costi di fruizione dei servizi sono fissati nella "**Carta dei servizi**", in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Comportamenti contrari a quanto fissato dalla "**Carta dei servizi**" sono passibili di provvedimenti, in forma individuale, di allontanamento dalla Biblioteca, ma anche di sospensione o esclusione dalla fruizione di determinati servizi.
5. Tutti i servizi della Biblioteca possono essere predisposti ed organizzati in forma coordinata e integrata con i servizi delle altre biblioteche appartenenti al Bacino bibliografico territoriale.
6. Il Direttore responsabile del servizio di biblioteca o facente funzioni è tenuto a svolgere, nell'arco dell'anno, una regolare attività di raccolta dati sui servizi erogati.
7. L'attività di misurazione, utile a monitorare e valutare la qualità dei servizi, è espletata in conformità alle linee guida espresse in materia dall'Associazione Italiana Biblioteche e in coordinamento con le altre biblioteche del Bacino bibliografico territoriale.

Art. 9 - Carta dei servizi

1. L'attività della Biblioteca si ispira ai "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*", indicati dal DPCM 27 gennaio 1994: uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
2. Il personale in servizio conforma il proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tali principi e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti.
3. **Entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento**, il Dirigente o facente funzioni propone alla Giunta comunale l'approvazione della "**Carta dei servizi**", quale strumento fondamentale che regola i rapporti tra Biblioteca e utenti, allo scopo di rendere facile e trasparente la fruizione dei servizi e di stabilire con chiarezza le modalità e le forme di accesso, gli eventuali costi, i tempi di fruizione.
4. La "**Carta dei servizi**" è predisposta in accordo e coordinamento con le biblioteche che fanno parte del Bacino bibliografico territoriale, allo scopo di omogeneizzare e standardizzare i servizi bibliotecari nell'ambito del Bacino stesso.
5. La "**Carta dei servizi**" va periodicamente aggiornata, al fine di adeguare gli standard di quantità e qualità, nonché i relativi tempi di erogazione, sia alle esigenze degli utenti che alle condizioni organizzative, finanziarie, tecniche e professionali della struttura.

TITOLO IV DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 - Informazione

1. Attraverso la "**Carta dei servizi**" la Biblioteca assicura agli utenti tutte le informazioni necessarie alla miglior fruizione consapevole dei servizi.
2. Tempestivi avvisi, realizzati anche tramite pagine web, newsletter e posta elettronica, informano gli utenti delle iniziative, delle novità e delle eventuali variazioni di servizio.
3. Gli utenti devono essere sempre informati, in forma singola, sulle decisioni che li riguardano, comprese le motivazioni che le hanno prodotte e conoscere le possibilità di reclamo e di ricorso.

Art. 11 - Partecipazione

1. Il Comune, nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto comunale e successivi regolamenti, garantisce ai cittadini, tramite appositi organismi consultivi e propositivi, la partecipazione alla programmazione dei servizi bibliotecari e culturali in genere, nonché alla verifica della loro efficienza, efficacia e qualità.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Abrogazioni

1. Nelle more dell'approvazione della "**Carta dei servizi**" rimangono valide le modalità di accesso ai servizi riportate nel precedente Regolamento della Biblioteca.
2. A far data dal provvedimento di adozione della "**Carta dei servizi**", il precedente Regolamento della Biblioteca deve intendersi interamente abrogato.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e in quanto applicabile, si fa esplicito riferimento alla vigente legislazione statale e a quella regionale, nonché alle altre norme e direttive emanate dai competenti organi nazionali e internazionali, in materia di biblioteche.